



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

- VISTA:** l'istanza prot. n.1/25/sb/GDB/c508 del 24/01/2025, assunta a protocollo n.3068 in pari data, con cui la STONE Soc. Coop., con sede in Chioggia (VE), ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione in occasione dei lavori di ripristino dei pennelli della cella n. 1 e delle celle dalla n.13 alla n.17, antistanti il litorale dell'Isola di Pellestrina nel Golfo di Venezia, commissionati dal Consorzio Venezia Nuova su mandato del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia;
- VISTO:** l'Atto d'impegno sottoscritto in data 08/01/2025, tra il Consorzio Venezia Nuova e la STONE Soc. Coop. (Committente/Impresa), per l'affidamento dei lavori di che trattasi;
- VISTA:** la relazione generale – rev.01 del progetto esecutivo denominato "*Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC-ZPS IT3250003 e IT3250023; dei SIC IT3250030 e IT3250031 e della ZPS IT3250046 – Interventi di ripristino dei pennelli del litorale di Pellestrina (cella n. 1 e da n. 13 e a n. 17)*";
- VISTA:** la nota prot. n.87068, in data 19/02/2025, della Regione Veneto – Giunta Regionale – Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria – Commissione Consultiva regionale per la pesca professionale e l'acquacoltura, con la quale ha espresso parere favorevole all'esecuzione dei lavori di ripristino dei pennelli 1 e 2 della cella n.1; mentre per i pennelli delle celle dalla n. 12 alla n. 17, la loro esecuzione dovrà avvenire successivamente alla data del 15 maggio 2025;
- VISTA:** la propria Ordinanza n.9/2025, in data 26/02/2025, con la quale è stata disciplinata la pesca delle seppie con l'uso dell'attrezzo da pesca c.d. "*cogollo*" nell'ambito del Compartimento Marittimo di Venezia;
- VISTA:** la propria Ordinanza n.74/2024, in data 19/09/2024, con la quale è stata disciplinata la navigazione in occasione dei lavori di ripristino delle difese a mare (soffolta in pietrame) lungo il litorale dell'Isola di Pellestrina nel Golfo di Venezia;
- VISTA:** la propria Ordinanza n.51/2019, in data 28/05/2019, con la quale è stata disciplinata la navigazione in prossimità della costa – zone di mare interdette alla navigazione nel Compartimento Marittimo di Venezia;
- RITENUTO:** necessario disciplinare la navigazione nella fascia di mare prospiciente i pennelli 1 e 2 della cella n. 1 antistante il litorale dell'Isola di Pellestrina nel Golfo di Venezia, interessata dagli interventi di che trattasi, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e salvaguardare l'incolumità pubblica;
- VISTA:** la Legge 29 novembre 1984, n.798, recante "*Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia*";
- VISTA:** la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085 che ha recepito il "*Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG 72*";

VISTA: la Legge 5 marzo 1963, n. 366 e ss.mm./ii. – “Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado”;

VISTI: gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

RENDE NOTO

che **dal 17 marzo 2025 al 15 maggio 2025**, la STONE Soc. Coop. eseguirà lavori di ripristino dei pennelli 1 e 2 della cella n.1 antistante il **litorale dell’Isola di Pellestrina** nel Golfo di Venezia, come individuati nell’allegato stralcio planimetrico alla presente Ordinanza, con l’impiego dei seguenti mezzi navali o eventuali altri mezzi nella disponibilità della stessa:

- M/P **SAN MARTINO** (VE9145); M/P **COBRA** (IMO 8988222); M/N **GIOACCHINO BACHETO** (IMO 8942955); M/N **ANGELO B** (IMO 8515673); M/P **VEGA I** (IMO 8655966); M/P **FIORAVANTE** (IMO 8424874).

Le operazioni di allibo del materiale impiegato nei lavori di che trattasi, saranno effettuate nel seguente punto di coordinate (WGS84), antistanti il litorale dell’Isola di Pellestrina-Venezia:

- **Lat. 45° 15’ 01” N – Long. 012° 19’ 40” E** (punto di ancoraggio Sud).

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione)

nell’arco temporale di cui al “rende noto”, sono interdetti alla navigazione, sosta, ancoraggio, pesca, immersioni subacquee, balneazione ed ogni altro uso pubblico, i seguenti specchi acquei antistanti il **litorale dell’Isola di Pellestrina** nel Golfo di Venezia:

- a) fascia di mare prospiciente i pennelli 1 e 2 della cella n. 1, per una distanza di **metri 50 (cinquanta)** dai pennelli stessi;
- b) fascia di mare antistante la cella n. 1 per una larghezza di metri **150 (centocinquanta)** dalla soffolta in pietrame (c.d fascia di rispetto);
- c) fascia di mare con raggio di metri **100 (cento)** e centro nel punto di coordinate geografiche di cui al “rende noto”.

I suddetti divieti non si applicano ai mezzi navali dell’Impresa istante impegnati nei lavori, nonché a quelli di soccorso, delle forze di polizia e della Guardia Costiera.

Tutte le unità in transito, in prossimità dell’area oggetto di interventi e dell’area adibita ad allibo, prestino la massima attenzione ai mezzi navali in movimento e alle loro segnalazioni, riducendo al minimo la velocità di governo e mantenendosi a distanza di sicurezza dagli stessi.

Articolo 2

(Prescrizioni per i comandanti dei mezzi navali impiegati nei lavori)

I Comandanti dei mezzi navali di cui al “rende noto”, dovranno osservare le seguenti prescrizioni/condizioni:

- prendere visione e/o conoscenza degli “Avvisi ai Naviganti” e dei “Bollettini Meteo”, ed eseguire i lavori in presenza di condizioni meteo marine favorevoli ed esclusivamente in ore diurne;
- comunicare quotidianamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia (041

- 2405745) l'orario di inizio e fine dell'attività giornaliera, ed ogni elemento avente riflessi sulla sicurezza della navigazione e/o sulle lavorazioni;
- esporre i segnali prescritti dal “*Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare*” di cui alla Convenzione COLREG 72 in premessa richiamata;
 - prestare particolare attenzione ad eventuali unità in transito che dovessero pericolosamente avvicinarsi alle zone di lavoro, provvedendo a comunicare via radio con le stesse e/o, se del caso, ad emettere appositi segnali ottico-acustici per attirarne l'attenzione ed invitarle ad allontanarsi;
 - adottare ogni utile accorgimento atto a prevenire possibili incidenti, secondo la diligenza richiesta dall'ordinaria perizia marinaresca;
 - durante l'esecuzione dei lavori, prestare la massima attenzione, curando in particolar modo che siano sempre garantite la sicurezza della navigazione e l'incolumità di persone e/o cose. In caso di insorgenza di situazioni di pericolo, anche presunto e potenziale, i lavori devono essere immediatamente sospesi dandone contestualmente notizia alla Capitaneria di porto di Venezia;
 - porre in essere ogni accorgimento al fine di evitare qualsiasi forma di inquinamento marino, secondo le vigenti disposizioni in materia;
 - impiegare mezzi navali muniti di apposita copertura assicurativa per danni, a persone e/o cose, derivanti dall'esecuzione dei lavori di che trattasi, ed utilizzare attrezzature tecniche in possesso di tutte le certificazioni di sicurezza in corso di validità;
 - impiegare personale marittimo tecnico qualificato per tipologia dei lavori da eseguire e regolarmente assicurati;
 - assicurare l'osservanza delle norme antinfortunistiche, d'igiene e di sicurezza del lavoro a bordo e di salvaguardia della pubblica incolumità prevista dalla normativa vigente, adottando ogni utile accorgimento atto allo scopo;
 - sospendere i lavori qualora se ne ravvisi la necessità e, comunque, su richiesta anche solo verbale dell'Autorità Marittima.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n.171/2005 e ss.mm./ii. se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione “Ordinanze e Avvisi” del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

**IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI**

*firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e
delle discendenti disposizioni attuative*

AREA DI INTERVENTO – PENNELI 1 E 2 DELLA CELLA N. 1 ANTISTANTE IL LITORALE DELL'ISOLA DI PELLESTRINA-VENEZIA



Pennelli cella 1

P.to ancoraggio Sud	45°15'1.34"N	12°19'39.80"E
---------------------	--------------	---------------